



Venerdì 15/05/2020

Accertamento con adesione e sospensione dei termini: i chiarimenti delle Entrate

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con la Circolare n. 11 del 6 maggio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti ai quesiti pervenuti da associazioni di categoria e professionisti relativi all'applicazione delle disposizioni fiscali previste dal "Decreto Cura Italia" (DL 17 marzo 2020, n. 18) e dal "Decreto Liquidità" (DL 8 aprile 2020, n. 23).

Tra questi, relativamente alla sospensione dei termini nei procedimenti di adesione l'Agenzia precisa che, nel caso di istanze di accertamento con adesione presentate a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica la sospensione per l'impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall'articolo 83 del DI Cura Italia, poi estesa fino all'11 maggio dal DI Liquidità.

A questa sospensione, viene precisato nella circolare, si sommano la sospensione di 90 giorni prevista nel procedimento di adesione e la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1° e il 31 agosto. Quindi, ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell'adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>